

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.54

del 25.02.2004

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Citazione per chiamata in causa di terzi ad istanza del Sig.Germinario Gianfranco c/ Donato Altomare in proprio e Comune di Molfetta (revoca cessione aree P.lle già 396 e 398, ora 1067 e 1068, nel comparto 1 per realizzazione edilizia residenziale pubblica).

L'anno duemilaquattro, il giorno venticinque del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 1° marzo 2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 13.11.2003, con prot. n.122, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione per chiamata in causa autorizzata di terzi, proposto – a cura dell'Avv. Leonardo Iannone – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta – dal sig. Germinario Gianfranco c/ il Sig. Donato Altomare e d il Comune di Molfetta;
- L'attore assume di essersi costituito nella causa iscritta al n.18210/2003 promossa nei suoi confronti (convenuto ed attore in riconvenzionale) dalla SO.CI.M in persona del liquidatore Ing. Donato Altomare (attrice e convenuta in riconvenzione), e nei confronti del Sig. Rutigliano Angelo (convenuto principale e in riconvenzione, mediante atto di citazione trascritto ai nn. 19809R.p. e 14895);
- Che la domanda giudiziale verteva ad accertare il grave inadempimento del Rutigliano, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di permuta stipulato in data 14.7.93 con la SO.CI.M. di suoli di proprietà siti in agro di Molfetta al foglio 18, p.lle 396 e 398 con il “32% dei volumi realizzabili fuori terra ed entro terra ove i detti suoli avessero acquisito la tipizzazione edificatoria per effetto della redazione del nuovo strumento urbanistico generale”, contratto contenente quale condizione per la sua efficacia la “adozione entro il termine di cinque anni di strumenti urbanistici generali che programmeranno l'edificazione per i suoli in questione” e, per l'effetto, condannare lo stesso a corrispondere all'attrice la somma di € 362.000,00 a titolo di risarcimento danni subiti a seguito dell'inadempimento del contratto; dichiarare privo di ogni effetto giuridico nei confronti della SO.CI.M. e, quindi revocare ai sensi dell'art.2901 c.c. l'atto pubblico a rogito del Notaio Olga Camata n.rep.24028/01 a mezzo del quale il Sig. Rutigliano ha ceduto in favore del Sig. Germinario, titolare della omonima impresa, l'appezzamento di terreno sito alla C.da Lama Capitano o Schivazappa;
- Che, nelle more, si costituiva Consorzio del Comparto 1, i cui proprietari, fra i quali era compreso il Sg. Germinario, provvedevano alla cessione volontaria delle aree ivi comprese nei confronti del Comune, fatta eccezione di quelle relative alla posizione del Germinario, le cui cessioni riferite alle particelle 396 e 398 venivano differite avendo il Comune rilevato l'esistenza di due trascrizioni pregiudizievoli, per le quali veniva chiesta la preventiva liberazione dei suoli delle stesse, con l'assegnazione al promesso cedente del termine di sei mesi per procedere alla cessione delle aree nude e che, in mancanza, il Germinarlo autorizzava il Comune a procedere alla espropriazione delle stesse aree, trattandosi di aree indispensabili per il completamento del comparto nel rispetto delle prescrizioni di cui al PUE approvato con delibera di C.C. n.23 del 29.4.2003, aree per le quali il C.C. ha deliberato la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori da realizzarsi su di esse;
- Con l'odierna azione è presentata domanda riconvenzionale con invito e diffida alla SO.CI.M., al Sig. Donato Altomare ed al Sig. Rutigliano Angelo a comparire

il giorno 3 dicembre 2003 dinanzi al notaio per sottoscrivere un atto congiunto di consenso alla cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva da presentare al Dirigente dell'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare presso la Sezione Distaccata di Trani per la relativa annotazione della cancellazione; il Sig. Rutigliano, per il caso di rifiuto della Società e/o del Sig. Altomare, ad offrire loro una idonea garanzia di fideiussione o di altra natura personale o reale alternativa a quella pretesa dall'odierna attrice;

- La citazione de qua è per l'udienza **04 marzo 2004**, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., per ivi sentire:
- Il primo chiamato in proprio in via solidale con gli altri convenuti in riconvenzione sia dichiarato tenuto e condannato in favore del Sig. Germinarlo Gianfranco a risarcirgli tutti i danni, presenti e futuri, derivanti dall'azione esperita dalla trascrizione della relativa domanda; sia nei confronti del Comune di Molfetta accertato e dichiarato che non v'è colpa del Sig. Germinarlo se non v'è stata cessione efficace nel termine pattuito, essendo esso promesso cedente da ritenersi contraente di assoluta buona fede, e che avendo prontamente ceduto e offrendo anche con quest'atto di cedere ancora una volta quanto dovuto al Comune di Molfetta, non può vedere legittimamente opporsi il termine di sei mesi originariamente pattuito come termine essenziale, non potendosi quest'ultimo ritenersi operante anche per fatto, scelta e colpa di esso Ente territoriale che, invece, non ha ritenuto di stipulare la cessione a tempo debito, con la sua condanna in caso di mancata ulteriore adesione alla pronta cessione offerta, al risarcimento di tutti i danni sia per i già anticipati costi delle stipule notarili del 08.09.2003 e del 16.09.2003 e degli accessori, sia per la mancata tempestiva riscossione delle conseguenti indennità di esproprio come dovute, sia ancora, per la mancata realizzazione dell'intero programma edificatorio sulle quote di detti suoli destinate all'edilizia privata; sia, infine, alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite;
- Ritenuto che l'azione spiegata dal Sig. Germinarlo Gianfranco c/ il Sig. Altomare Donato ed il Comune di Molfetta è destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria la costituzione dell'Ente per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto a tal fine, di conferire l'incarico congiunto per la rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Nino Matassa da Bari, esperto in materia di P.R.G., ed all'Avv. Nicolò Mastropasqua da Molfetta esperto per questioni attinenti il "Lotto 10", stante la evidente analogia con contenziosi di identico contenuto già seguiti dai due professionisti, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze in favore dei prefati legali incaricati;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA.

LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico congiunto di rappresentante all'Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari, 35 e all'Avv. Nicolò Mastropasqua, con studio in Molfetta, alla Via A. Volta n.53/b, per la rappresentanza nella chiamata in causa del giudizio civile dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, proposta dal Sig. Germinarlo Gianfranco c/ il Sig. Altomare Donato ed il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore dei professionisti incaricati;
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.